

BANDO PER LA CONCESSIONE DEL BUONO SPESA AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.L. 73/2021 e ss.mm.ii. MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID - 19

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa , al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari e di prima necessità a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della L. 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Art.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intendono:

a) per “generi alimentari e prodotti di prima necessità”: prodotti per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti, presidi dispositivi medici e sanitari, prodotti per l'igiene della casa;

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti alla manifestazione di interesse avviata dal Comune di Fombio, a tal fine e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e pubblicati in elenco sul sito web istituzionale dell'Ente;

Art. 3 – Quantificazione del buono spesa

1. Il buono spesa deve intendersi una tantum e l'importo è determinato come segue:

L'entità dei contributi da erogare è la seguente:

Nucleo familiare	Buono spesa	Note
Nucleo singolo (il solo richiedente)	€ 250,00	Maggiorazione di 50 € per ogni figlio fino a 6 anni o invalidi
Nucleo familiare di due persone	€ 300,00	Maggiorazione di 50 € per ogni figlio fino a 6 anni o invalidi
Nucleo familiare di tre persone	€ 350,00	Maggiorazione di 50 € per ogni figlio fino a 6 anni o invalidi
Nucleo familiare di quattro persone	€ 400,00	Maggiorazione di 50 € per ogni figlio fino a 6 anni o invalidi

Nucleo familiare di cinque persone o oltre	€ 450,00	Maggiorazione di 50 € per ogni figlio fino a 6 anni o invalidi
--	----------	--

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

1. Gli elenchi con le istanze presentate dai singoli cittadini saranno stilati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

2. Ai fini dell'assegnazione del buono spesa viene assegnato il **termine di Lunedì 22 Novembre 2021** per l'invio delle istanze di parte dei singoli cittadini secondo il modello pubblicato nell'avviso sul sito istituzionale.

3. Possono presentare la domanda coloro che hanno una giacenza sul C/C al 30/09/2021 non superiore ad euro 10.000,00 (Per giacenza si intendono sia i c/c che i dossier titoli intestati al richiedente ma anche quelli cointestati tra il richiedente e qualsiasi altra persona, che sia essa nello stesso nucleo familiare, ma anche al di fuori dello stesso)

4. L'ufficio dei Servizi Sociali predisporrà una graduatoria di tutte le istanze pervenute e a cui assegnare i buoni spesa, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) il nucleo familiare privo di reddito in stato di bisogno derivante dall'emergenza epidemiologica da virus Covid- 19;
- b) il nucleo familiare in stato di bisogno derivante dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 che non ha contributi pubblici e/o introiti di qualsiasi natura superiori ad € 800,00 mensili incrementato di € 150,00 per ogni componente aggiuntivo, rispetto al richiedente, presente nel nucleo medesimo (dunque € 800,00 se nucleo mono, € 950,00 se in due, € 1.100,00 se in tre, € 1.250,00 se in 4, ecc..).
Rimane esclusa dal reddito l'indennità di accompagnamento.
- c) Nucleo familiare in stato di bisogno composto da persone con redditi esclusivamente derivanti da pensione non superiori complessivamente ad €.800,00 mensili, incrementato di €.150,00 per ogni componente aggiuntivo privo di reddito, rispetto al richiedente, presente nel nucleo medesimo.

Sarà cura dell'Assistente Sociale valutare la situazione familiare per l'erogazione dei buoni alimentari in caso di lieve superamento della soglia stabilità per l'accesso al presente bando.

In caso il budget a disposizione dell'Amministrazione comunale non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, i buoni spesa verranno erogati seguendo la graduatoria predisposta dell'ufficio servizi sociali.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. L'Ufficio dei Servizi Sociali in accordo con l'Assistente Sociale, individuerà i soggetti aventi diritto al buono spesa.

2. Se le assegnazioni ai beneficiari di cui al punto precedente saranno in numero tale da consentire ulteriori concessioni di buoni rispetto alle risorse disponibili, il Comune di Fombio pubblicherà ulteriore e successivo avviso per la raccolta di istanze di singoli cittadini e predisporrà ulteriori relazioni secondo le medesime modalità e criteri di cui all'art. 4 comma 4 del presente disciplinare.

3. L'elenco dei beneficiari sarà approvato con atto del Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

L'elenco degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al D.Lgs. 50/2016.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Responsabile dell'Ufficio dei Servizi Sociali è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

2. I dati relativi al procedimento di cui al presente avviso sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 ed unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di Giunta Comunale.